

Assegno Unico e Universale, novità introdotte dal decreto-legge 73/22

aipd.it/site/assegno-unico-e-universale-novita-introdotte-dal-decreto-legge-73-22/

June 22, 2022



Publicato in Gazzetta Ufficiale n° 143 del 21 giugno 2022, il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” del quale riportiamo due articoli di nostro particolare interesse.

L'art. 26 “Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore” dispone: “1. All'articolo 104, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.».

L'art. **38** “**Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico**” introduce modifiche al decreto legislativo n° 230/2021, istitutivo dell'assegno in argomento, con effetto dalle mensilità spettanti da marzo 2022 (**Qui** tutte le notizie dedicate pubblicate su questo sito).

In particolare:

- tra i destinatari dell'assegno unico e universale sono inseriti i nuclei familiari orfanili «per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.» [lett. c-bis inserita all'art. 2, comma 1, dopo la lettera c)];
- limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età è erogato l'assegno secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 1 che riguarda i figli minorenni (“importo dell'assegno pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si

riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante");

– limitatamente all'anno 2022, è esteso quanto indicato al comma 4 dell'art. 4 anche fino al compimento del ventunesimo anno di età (*"Per ciascun figlio con disabilità minorenni è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media"*);

– quanto indicato al comma 5 dell'art. 4 è applicato a partire dal 2023 (*"Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili"*);

– quanto indicato al comma 6 dell'art. 4 è applicato a partire dal 2023 (*"Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante"*);

– è inserito, all'art. 5 (Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro), il comma 9-bis che dispone: *«Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022».*

*Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il **servizio di consulenza Telefono D** al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it*